



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 122data 29-12-2020

<b>OGGETTO</b>	<i>Rettifica ed integrazione del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017. I.E</i>
----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	
2) Bennica Giuseppe	Vicesindaco	X	
3) Maggiore Maria Laura	Assessore	X	
4) Giudice Maria	Assessore	X	
5) Mignemi Miriam	Assessore		X
6) Caramazza Leonardo	Assessore	X	
7) Varisano Adriano	Assessore	X	

Numero presenti/assenti	<u>6</u>	<u>1</u>
-------------------------	----------	----------

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e ii.) il Segretario comunale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro;

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Rettifica ed integrazione del regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017."

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Prof. Gaetano Raia, Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata "Area Polizia Locale ed Affari Legali" del Comune di Favara,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017, con la quale è stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017, con la quale è stato rettificato il predetto regolamento, ridenominato in "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente";

VISTO il predetto Regolamento;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla rettifica dello stesso disciplinando, in maniera più articolata rispetto a quanto attualmente previsto, i casi in cui il Responsabile della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio contenzioso ha la facoltà di procedere all'affidamento degli incarichi legali direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente;

VISTO l'art. 32, comma 14, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che prevede che, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto possa essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri".

CONSIDERATO che gli affidamenti inerenti i servizi legali oggetto del regolamento in argomento rientrano nelle fattispecie sopra descritte;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, rettificare gli articoli 5 e 6 del predetto regolamento, provvedendo a prevedere – anziché il contenuto minimo dell'atto di incarico di patrocinio legale e di assistenza e consulenza stragiudiziale - il contenuto minimo del preventivo/offerta che il professionista è tenuto a presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento degli incarichi legali di cui al regolamento in parola;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, rettificare l'art. 7, comma 2, del regolamento di che trattasi, specificando gli adempimenti da porre in essere a cura del professionista, in caso di sentenza o provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente;

DATO ATTO che occorre integrare l'art. 9, inerente i Pagamenti, disciplinando l'erogazione di acconti in favore del professionista incaricato;

RITENUTO infine necessario apportare talune lievi rettifiche e/o precisazioni all'art. 3, inerente i requisiti per l'inserimento nell'Albo degli avvocati di fiducia, all'art. 11 inerente il registro degli incarichi, all'art. 12, inerente la transazione delle controversie, all'art. 13, inerente l'esecuzione delle sentenze e all'art. 15, inerente la possibilità di deroga all'utilizzazione dell'albo;

VISTE le rettifiche e/o integrazioni da apportare al predetto regolamento, indicate analiticamente nell'elaborato allegato al presente provvedimento – predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Legali, Contratti e Procedimenti Disciplinari -, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica ed integrazione in tal senso del regolamento in parola;

PRECISATO che il Regolamento di cui all'oggetto è da intendere quale appendice del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Per le superiori motivazioni e considerazioni:

### PROPONE


Alla Giunta Comunale:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rettificare ed integrare il regolamento comunale, denominato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017, secondo quanto meglio indicato in premessa;
3. di approvare le rettifiche e integrazioni al regolamento comunale di cui al precedente punto 2, meglio riportate nell'elaborato allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Responsabile della Posizione Organizzativa N. 1, denominata "Area Polizia Locale ed Affari Legali", l'adozione dei provvedimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi compreso l'eventuale adeguamento al presente provvedimento dell'avviso pubblico per la formazione dell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente, nonché la pubblicazione delle rettifiche e integrazioni in argomento sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on line del Comune e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Palermo;
5. di confermare, per il resto, il contenuto della deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017, così come rettificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017;
6. Di annullare ogni eventuale altro provvedimento precedente in contrasto con il presente;
7. Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione (art. 12, commi 1 e 2, L. r. 3 dicembre 1991, n. 44);
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione:  
all'Ufficio Segreteria Generale, al Responsabile della Posizione <Organizzativa n. 2, denominata "Area Finanziaria e Risorse Umane" ed al Referente della trasparenza della P.O. n. 1.

Il Responsabile del Servizio n. 5  
Affari Legali, Contratti e Procedimenti Disciplinari  
Giacinto Provenzano



Il Responsabile della P.O. n. 1  
-Prof. Gaetano Raia-



PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile della Posizione Organizzativa interessata esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il RESPONSABILE DELLA P. O. N. 1  
-Prof. Gaetano Raia-

- in ordine alla regolarità contabile il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il RESPONSABILE DELLA P. O. N. 2  
-Dott. Gerlando Alba-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione del Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Polizia Locale ed Affari Legali;

VISTI i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

E/O

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale







DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

Il Presidente

Alba Anna

Gli Assessori

Bennica Giuseppe		Caramazza Leonardo	
Maggiore Maria Laura		Varisano Adriano	
Giudice Maria			
Mignemi Miriam			


Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO





IL SEGRETARIO COMUNALE





N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

30 DIC. 2020 che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**  
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.12.2020

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 29.12.2020




IL SEGRETARIO COMUNALE

*(S. Maria Rita Nicolaj)*

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)



## **COMUNE DI FAVARA**

Piazza Cavour – 92026 Favara (AG)  
C.F. 80004120848, P.IVA 01855140842  
Tel.: 0922 448111- fax: 0922 31664  
sito istituzionale: [www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)  
pec: [comune.favara@pec.it](mailto:comune.favara@pec.it)

# **Rettifiche e integrazioni al REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

*(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale  
n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato  
con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del  
12.12.2017)*

## ART. 1

### Rettifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74/2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143/2017)

- I. Al comma IV, dell'art. 3 viene omessa la parola "immediatamente" e, alla fine del comma, vengono inserite le parole: "previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia";
- II. al comma I, dell'art. 4 vengono inserite, dopo le parole "La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio" le seguenti: "o di aderire all'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita o alla mediazione";
- III. al comma III, dell'art. 4:
  - a) vengono inserite, dopo le parole "Nei casi di urgenza" le seguenti: "e nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, ivi compreso il caso di richiesta di negoziazione assistita e mediazione";
  - b) vengono omesse le seguenti parole: "- previa autorizzazione del Sindaco -";
- IV. alla fine del comma III, dell'art. 4, vengono inserite le seguenti parole: "previa acquisizione di apposito preventivo/offerta ai sensi del successivo comma V";  
Al comma IV, dell'art. 4, omettere le seguenti parole: "casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto";
- V. al comma VIII, dell'art. 4:
  - c) vengono inserite, dopo le parole "Nei casi di urgenza" le seguenti: "e nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, ivi compreso il caso di richiesta di negoziazione assistita e mediazione";
  - d) vengono omesse le seguenti parole: "- previa autorizzazione del Sindaco -";
- VI. alla fine del comma VIII, dell'art. 4, vengono inserite le seguenti parole: "previa acquisizione di apposito preventivo/offerta ai sensi del precedente comma V.";
- VII. l'art. 5 viene ridenominato in "Contenuto minimo del preventivo/offerta per l'incarico di patrocinio legale" e viene integralmente sostituito con il testo appresso indicato:

"I. Il preventivo/offerta presentato dal professionista, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di patrocinio legale dovrà espressamente contenere quanto segue:

  - a) oggetto dell'incarico;
  - b) l'indicazione del valore della causa;
  - c) i dati anagrafici identificativi del professionista, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e un recapito di telefonia mobile;
  - d) il ribasso unico percentuale di cui al precedente art. 4, comma V;
  - e) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. m. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
    1. Di insussistenza delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
    2. di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara;
    3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali di cui al vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni



- all'Ente, di cui al vigente Avviso pubblico per la formazione dell'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara, di cui alla lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento e del preventivo di spesa relativo al servizio in oggetto, nonché degli oneri connessi, degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione e di accettarli;
4. di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del servizio in oggetto e sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta presentata, di eventuali costi che sarà tenuto ad affrontare per la trasferta, il vitto, l'alloggio e simili ai fini dell'espletamento del servizio in argomento, e di essere consapevole ed accettare che detti costi non verranno corrisposti dal Comune di Favara e che sono ricompresi nei compensi di cui al preventivo di spesa, al netto del ribasso offerto;
  6. di essere consapevole che il corrispettivo per il servizio di cui in oggetto sarà pari ai compensi previsti nel preventivo di spesa per le singole fasi – al netto del ribasso offerto – se ed in quanto necessarie ed effettivamente prestate e debitamente comprovate;
  7. di essere consapevole e di accettare che il predetto compenso di cui al precedente punto 6 è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale;
  8. di obbligarsi ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
  9. di rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità);
  10. di obbligarsi a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 – e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del contratto relativo all'affidamento in oggetto;
  11. ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
  12. ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sono intercorsi, con il Responsabile della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio contenzioso del Comune di Favara, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;

13. di essere consapevole che il servizio in oggetto decorrerà dalla data di consegna dello stesso e durerà fino alla definizione delle attività del procedimento giurisdizionale di che trattasi, fatti salvi gli obblighi in capo all'appaltatore, prescritti dal regolamento comunale sopra citato;
14. che non subappalterà anche parzialmente ad altro professionista il servizio in oggetto;
15. dell'insussistenza di conflitto di interessi in ordine al servizio oggetto dell'affidamento, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
16. di essere consapevole che il Comune di Favara procederà alla risoluzione del contratto inerente il servizio in oggetto al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal regolamento comunale e dalla legge vigente in materia; violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente; verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3 ed all'art. 92, commi 2 e seguenti, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
17. di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato (indicandone gli estremi);
18. di aver preso visione del vigente Piano comunale per la Prevenzione della Corruzione;
19. dell'insussistenza o meno (in tale ipotesi indicare quali) di relazioni di parentela o affinità tra il sottoscritto professionista e i dirigenti e/o dipendenti comunali con compiti di responsabilità nel procedimento del settore interessato;
20. dichiarazione ai sensi del "Protocollo di Legalità – Accordo di Programma Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", richiamato nella Circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, cui il Comune di Favara ha aderito giusta deliberazione di Giunta comunale n. 100 dell'1 giugno 2010;
21. di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio in proprio favore:
  - a) alla stretta osservanza del codice deontologico;
  - b) ad aggiornare l'ufficio contenzioso sugli sviluppi degli incarichi che gli vengono affidati, procedendo a trasmettere – in formato digitale - al predetto ufficio gli atti di pertinenza di volta in volta posti in essere e/o ricevuti e/o di cui viene a conoscenza e ciò con solerzia e, comunque, entro il termine di giorni sette dalla loro produzione e/o acquisizione;
  - c) ad aggiornare formalmente e costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e ad inviare nei tempi sopra indicati – in formato digitale - copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
  - d) a trasmettere all'ufficio contenzioso - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato - una relazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
  - e) a informare – con un congruo anticipo - l'ufficio contenzioso sulla eventuale necessità di sostenere delle spese vive, indicandone l'ammontare anche presunto;

- f) a redigere, su richiesta dell'ufficio contenzioso dell'Ente, un'apposita relazione sullo stato della causa ai fini della determinazione del "fondo per rischi ed oneri";
- g) a rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato;
- i) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.";

VIII. l'art. 6 viene ridenominato in "Contenuto minimo del preventivo/offerta per l'incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale" e viene integralmente sostituito con il testo appresso indicato:

"1. Il preventivo/offerta presentato dal professionista, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di assistenza e consulenza stragiudiziale dovrà espressamente contenere quanto segue:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione del valore dell'affare oggetto dell'affidamento;
- c) i dati anagrafici identificativi del professionista, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e un recapito di telefonia mobile;
- d) il ribasso unico percentuale di cui al precedente art. 4, comma V;
- e) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. m. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

1. Di insussistenza delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara;
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali di cui al vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, di cui al vigente Avviso pubblico per la formazione dell'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara, di cui alla lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento e del preventivo di spesa relativo al servizio in oggetto, nonché degli oneri connessi, degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione e di accettarli;
4. di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del servizio in oggetto e sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta presentata, di eventuali costi che sarà tenuto ad affrontare per la trasferta, il vitto, l'alloggio e simili ai fini dell'espletamento del servizio in argomento, e di essere consapevole ed accettare che detti costi non verranno corrisposti dal Comune di Favara e che sono ricompresi nei compensi di cui al preventivo di spesa, al netto del ribasso offerto;
6. di essere consapevole che il corrispettivo per il servizio di cui in oggetto sarà pari ai compensi previsti nel preventivo di spesa al netto del ribasso offerto;
7. di obbligarsi ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di

- essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
8. di rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità);
  9. di obbligarsi a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 – e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del contratto relativo all'affidamento in oggetto;
  10. ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
  11. di essere consapevole che il servizio di assistenza e consulenza stragiudiziale oggetto dell'affidamento decorrerà dalla data di consegna della P.E.C. con la quale verrà richiesta la consulenza e si intenderà di fatto concluso con la trasmissione della stessa a mezzo P.E.C. entro il termine di giorni dieci (o inferiore, nei casi di urgenza) a decorrere dalla data della ricevuta di consegna della P.E.C. con la quale lo stesso è stato richiesto (fatta salva la facoltà del professionista di potere richiedere ed ottenere – nei casi di particolare complessità, da motivare adeguatamente nella predetta richiesta - un termine maggiore per rendere la consulenza, nonché di richiedere eventuale documentazione propedeutica, qualora la stessa sia agli atti del Comune di Favara).
  12. che non subappalterà anche parzialmente ad altro professionista il servizio in oggetto;
  13. dell'insussistenza di conflitto di interessi in ordine al servizio oggetto dell'affidamento, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
  14. di essere consapevole che il Comune di Favara procederà alla risoluzione del contratto inerente il servizio in oggetto al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal regolamento comunale e dalla legge vigente in materia; violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente; verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3 ed all'art. 92, commi 2 e seguenti, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  15. di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato (indicandone gli estremi);
  16. di aver preso visione del vigente Piano comunale per la Prevenzione della Corruzione;
  17. dell'insussistenza o meno (in tale ipotesi indicare quali) di relazioni di parentela o affinità tra il sottoscritto professionista e i dirigenti e/o

dipendenti comunali con compiti di responsabilità nel procedimento del settore interessato;

18. dichiarazione ai sensi del "Protocollo di Legalità – Accordo di Programma Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", richiamato nella Circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, cui il Comune di Favara ha aderito giusta deliberazione di Giunta comunale n. 100 dell'1 giugno 2010;

19. di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio in proprio favore:

- a) alla stretta osservanza del codice deontologico;
- b) a prestare l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale con estrema diligenza e solerzia;
- c) a portare a termine e trasmettere la consulenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'ufficio contenzioso del Comune di Favara entro il termine di giorni dieci (o inferiore, nei casi di urgenza) a decorrere dalla data della ricevuta di consegna della P.E.C. con la quale lo stesso è stato richiesto (fatta salva la facoltà del professionista di potere richiedere ed ottenere – nei casi di particolare complessità, da motivare adeguatamente nella predetta richiesta - un termine maggiore per rendere la consulenza, nonché di richiedere eventuale documentazione propedeutica, qualora la stessa sia agli atti del Comune di Favara).
- d) a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato
- e) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.”;

IX. all'art. 7, comma I, lettera b), dopo le parole "nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;”, vengono inserite le seguenti parole "detta riduzione verrà applicata, altresì, sui compensi delle fasi giudiziali effettivamente espletate, nei casi di controversia definita a seguito di negoziazione assistita o mediazione”;

X. all'art. 7, comma I, lettera c), dopo le parole "nella misura indicata nel preventivo in caso di esito pienamente favorevole”, vengono inserite le seguenti parole "o di definizione della controversia mediante negoziazione assistita o mediazione”;

XI. l'art. 7, comma II, viene sostituito con il seguente testo:

*“Nel caso di sentenza favorevole all'Ente:*

- a) *Le spese legali – ove giudizialmente liquidate in favore dell'Ente medesimo - saranno di esclusiva spettanza del Comune di Favara;*
- b) *Il professionista affidatario del servizio di patrocinio legale sarà tenuto a curare – in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso rispetto a quello già previsto al precedente comma I del presente articolo (fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 8) – la richiesta del provvedimento giudiziale provvisto di formula esecutiva, nonché la relativa notifica alla controparte.”;*

XII. all'art. 9, comma I, dopo le parole "nonché l'eventuale rimborso delle spese di cui al precedente art. 8 verranno corrisposti”, viene inserita la parola "ordinariamente”;

XIII. all'art. 9, vengono aggiunti i seguenti commi:

*“III. Il professionista affidatario del servizio di patrocinio legale ha facoltà di richiedere degli acconti sul proprio compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, anche prima dell'ultimazione del servizio affidatogli, ma – nel caso del compenso – limitatamente a quanto previsto e spettante per le singole fasi giudiziali effettivamente espletate (e comprovate mediante la produzione della documentazione del caso), abbattuto*

del 30%, in via del tutto prudenziale e provvisoria, per le motivazioni di cui all'art. 7, comma I, lett. a) del presente regolamento.

- IV. Il predetto acconto verrà corrisposto al professionista dietro presentazione, da parte dello stesso, della documentazione di cui al precedente comma I del presente articolo e nei termini di cui al precedente comma II.
- V. L'importo dell'abbattimento di cui al precedente comma III del presente articolo verrà corrisposto, se dovuto e nella misura effettivamente dovuta - in relazione a quanto previsto in merito dall'art. 7, comma I, lettere a), b) e c) del regolamento - successivamente all'ultimazione del servizio affidato, dietro presentazione della documentazione di cui al precedente comma I del presente articolo e nei termini di cui al precedente comma II.”;
- XIV. all'art. 11, comma I, le parole “tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso” vengono sostituite con le parole “eventuali ulteriori informazioni utili sullo stato del procedimento.”;
- XV. l'art. 12 viene ridenominato “*Transazione delle controversie, negoziazioni assistite e mediazioni*”;
- XVI. al comma IV, dell'art. 12, dopo le parole “Giunta comunale” vengono inserite le parole “o al Consiglio comunale, a seconda che la transazione incida, rispettivamente, sull'esercizio finanziario in corso o su più esercizi finanziari”;
- XVII. al comma V, dell'art. 12, le parole “della Giunta comunale” vengono sostituite dalle seguenti “dell'Organo collegiale comunale di cui al precedente comma IV”;
- XVIII. al comma VI, dell'art. 12, le parole “dalla Giunta comunale” vengono sostituite dalle seguenti “dall'Organo collegiale comunale competente”;
- XIX. alla fine del comma VIII, dell'art. 12 vengono aggiunte le seguenti parole “, solo se detta transazione comporti maggiori oneri a carico dell'Ente comunale; in caso contrario si procede alla transazione secondo le modalità di cui ai commi precedenti, ove applicabili, ma senza sottoporre l'atto transattivo alla Giunta comunale.”;
- XX. all'art. 12 viene aggiunto il comma IX riportante le seguenti parole “Nei casi di negoziazione assistita e di mediazione si procederà secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti, ove applicabili.”;
- XXI. l'art. 13, commi I e II, vengono sostituiti con quanto segue:  
“I. Le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali saranno curate dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente *ratione materiae*.”;
- XXII. all'art. 15, comma I, vengono omesse le seguenti parole “- previa autorizzazione del Sindaco -”.

Il Responsabile del Servizio n. 5  
Affari Legali, Contratti e Procedimenti Disciplinari  
Giacinto Provenzano



Il Responsabile della P.O. n. 1  
-Prof. Gaetano Raia-

